

03821/09



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE ROLL - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Servizio sanitario
nazionale -
laboratori
convenzionati -
obbligo contributi
previdenziali

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente sezione -
Dott. ENRICO PAPA - Presidente sezione -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Presidente sezione -
Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALME' - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -

R.G.N. 9416/2007

Cron. 3821

Rep.

Ud. 13/01/2009

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9416-2007 proposto da:

MEDURI DEMETRIO, IN PROPRIO E NELLA QUALITA' DI
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO DIAGNOSTICO P.
TIMPANO S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA OTTAVIANO 91, presso lo studio dell'avvocato
D'OTTAVIO GABRIELE, che lo rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;

2009

6

- *ricorrente* -

contro

ASL N. 11 DI REGGIO CALABRIA;

- *intimata* -

= avverso la sentenza n. 231/2006 della CORTE
D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il
21/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/01/2009 dal Consigliere Dott. MARIO
FINOCCHIARO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale
Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso (ago).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 23 settembre 1996 MEDURI Demetrio, in proprio nonché nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Istituto Diagnostico P. Timpano ha convenuto in giudizio, innanzi giudice del lavoro del tribunale di Reggio Calabria la Gestione Liquidatoria dell'ASL 11 di Reggio Calabria, chiedendone la condanna al versamento, sul conto personale di esso MEDURI presso l'ENPAM dei contributi maturati nel periodo dal mese di novembre del 1986 in poi, con rivalutazione e interessi, nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla omessa regolarizzazione contributiva, in misura pari a quella che sarebbe stata accertata in corso di giudizio.


Ha invocato il MEDURI, a fondamento di una tale richiesta, che dopo la istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e la entrata in vigore del d.P.R. 16 maggio 1980, esso concludente aveva trasformato, ai sensi dell' art. 2 del detto d.P.R., la gestione del laboratorio di analisi da individuale in societaria ed aveva espletato a mezzo della struttura societaria le prestazioni richieste in regime di convenzionamento, sicché ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto aveva diritto al versamento, da parte dell'ente, della quota di contributi posta a carico di quest'ultima, potendosi afferma-



re che, dopo la modifica societaria della struttura, la precedente convenzione era stata trasferita a tale struttura ma producendo egualmente effetti nei confronti della persona fisica del titolare del laboratorio, rimasto lo stesso e "corresponsabilizzato" nella nuova struttura societaria.

Costituitasi in giudizio la Gestione Liquidatoria dell'Asl 11 ha resistito alla avversa domanda.

Svoltasi la istruttoria del caso, il giudice del lavoro di Reggio Calabria con sentenza 14 maggio 2002, ha affermato, da un lato, che nella specie non era stato individuato in maniera certa, ex art 414 c.p.c., il convenuto poiché la domanda era stata proposta nei confronti di un soggetto individuato come ASL n. 11 - Gestione Stralcio ex USL 11, mentre l'Azienda Sanitaria Locale è soggetto distinto dalla Gestione Stralcio dell'Unità Sanitaria Locale in persona del direttore dell'ASL, dall'altro, che - comunque - era fondata la eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa della parte resistente, apparendo la controversia inerire alla concessione di un pubblico servizio, e non potendo la regolarizzazione contributiva ed il risarcimento dei danni conseguenti al mancato versamento dei contributi farsi rientrare nella nozione (di cui all'art 5 della legge n. 1034 del 1971) di *indennità, ca-*



noni ed altri corrispettivi, dovuti per la stessa concessione, si che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.

Gravata tale pronunzia dal soccombente MEDURI nel contraddittorio della ASL n. 11 di Reggio Calabria, la Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza 17 - 21 marzo 2006 ha rigettato l'appello, compensate tra le parti spese del giudizio di secondo grado.

Con atto 20 marzo 2007 MEDURI Demetrio ha proposto ricorso, avverso tale ultima sentenza affidato a un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la ASL n. 11 di Reggio Calabria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ha affermato la sentenza ora oggetto di ricorso:
- per consolidata giurisprudenza le convenzioni tra le USL e i laboratori di analisi o le case di cura, soprattutto allorché sono gestiti da società danno vita non già a rapporto d'opera professionale, bensì a rapporti qualificabili come concessioni amministrative di pubblico servizio e le controversie che abbiano per oggetto la determinazione del contenuto della convenzione, ossia delle obbligazioni derivanti dalla stessa convenzione rientrano - ex art. 5, legge n. 1034 del 1971, applicabile nella specie perché la causa è stata

introdotta con ricorso 23 settembre 1996 anteriormente alla entrata in vigore dell'art. 33 d. lgs. n. 80 del 1998, nel testo come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 200 - nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto rappresentano cause pregiudiziali rispetto a quelle riguardanti il pagamento dei corrispettivi e, quindi, attraggono queste ultime nella propria giurisdizione;

- contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - la pretesa relativa al pagamento dei contributi previdenziali inerisce a questione relativa al corrispettivo dell'attività espletata dal titolare della convenzione, in quanto trattasi evidentemente di compenso non erogato nell'immediatezza ma accantonato (ossia differito) per potere costituire la provvista necessaria ad erogare in futuro la prestazione previdenziale;

- non può non mettersi in rilievo, comunque, che pregiudiziale alla decisione sulla richiesta di versamento dei contributi previdenziali e del risarcimento dei danni derivanti dalla presunta omissione contributiva è - nella presente controversia - alla luce delle argomentazioni in fatto e in diritto sviluppate dalla stessa parte appellante/ricorrente nel primo grado del giudizio - l'esatta determinazione delle obbligazioni



derivanti dalla convenzione tra l'Istituto Diagnostico P. Timpano s.r.l. e l'ASL n. 11;

- poiché l'art. 7 del d.P.R. 16 maggio 1980, ricettivo dell'accordo collettivo del 22 febbraio 1980 prevede il versamento, ad opera dell' ASL, di parte dei contributi ENPAM ai medici specialisti convenzionati, occorre in definitiva verificare se la pregressa convenzione accesa con i disciolti enti mutualistici (ai quali è subentrato l'ente sanitario attuale parte appellata) dal MEDURI, quale titolare del predetto istituto diagnostico a gestione individuale, si sia trasformata - dopo la modifica della gestione nel modello collettivistico - in convenzione caratterizzata da rapporto non più bilaterale (tra la persona fisica del professionista e l'ente), ma trilaterale (con ulteriore soggetto, da individuarsi nella società avente personalità giuridica), nell'ambito del quale, come sostiene parte appellante, " ... le obbligazioni intercorrenti tra il titolare originario della convenzione e l' USL si estendono alla nuova gestione societaria, il cui ruolo resta unito a quello del medico specialista che nel rapporto convenzionale continua a svolgere una posizione essenziale e prevalente", tesi quest'ultima decisamente confutata dall' ASL n. 11, secondo la quale la trasformazione in società avrebbe determinato il so-



lo trasferimento a quest'ultima della convenzione prima intestata alla singola persona fisica, la quale - in quanto tale - sarebbe stata estromessa dal rapporto, senza poter vantare alcun diritto (tra cui quello previsto dal citato art. 7 del d.P.R. 16 maggio 1980) che trova il proprio fattore genetico nella qualità di medico convenzionato;

- per gli anzidetti evidenti motivi, l'indagine deve vertere sulla determinazione del contenuto della convenzione, ossia delle obbligazioni derivanti dalla stessa convenzione, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.

2. Parte ricorrente censura la riassunta pronuncia denunciando, con l'unico motivo del suo ricorso «violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 1, in relazione all'art. 442 c.p.c. nonché all'art. 5, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche e integrazioni», assumendo - in estrema sintesi - che nella specie si è a fronte a una controversia previdenziale devoluta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Formula, ex art. 366-bis c.p.c. - al riguardo - il ricorrente il seguente quesito di diritto: «la giurisdizione in ordine all'accertamento dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali a carico



dell'USL e in favore dello specialista convenzionato, titolare di struttura a gestione individuale o societaria, spetta al giudice ordinario sia per il fatto che detto obbligo discende da una norma con efficacia *erga omnes*, sia ai sensi dell'art. 442 c.p.c. anche allorché venga contestata la esistenza dell'obbligo in questione ?».

3. Il ricorso è fondato, e meritevole di accoglimento.

Il presente giudizio è stato promosso - in primo grado - con ricorso 23 settembre 1996, anteriormente, quindi, al 10 agosto 2000: non trovano, pertanto, applicazione le nuove disposizioni introdotte dall'art. 33, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo come sostituito dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che hanno stabilito, senza effetto retroattivo, un nuovo criterio di riparto di giurisdizione in materia di pubblici servizi.

Premesso quanto sopra, si osserva - ancora - che al giudice del lavoro, a norma dell'art. 442 c.p.c., appartengono tutte le controversie derivanti dall'applicazione di norme riguardanti le assicurazioni sociali, nonché ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatoria, ambito nel quale sono comprese le controversie relative all'inosservanza degli obblighi di as-

sistenza e di previdenza derivanti - come nella specie - da contratti ed accordi collettivi (in termini, ad esempio, Cass., sez. un., 24 aprile 2002, n. 6043, resa in una fattispecie analoga alla presente nella quale si discuteva del giudice avente giurisdizione sulla controversia promossa nei confronti di una azienda unità sanitaria locale per il pagamento dei contributi previdenziali in favore dell'Ente di previdenza e assistenza dei farmacisti, previsti dall'art. 20 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie).

Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa soluzione della lite è quanto evidenziato dalla sentenza impugnata allorché assume che è pregiudiziale, rispetto all'accertamento dell'obbligo contributivo invocato dal ricorrente, da un lato, la determinazione del contenuto della convenzione, rimesso in via esclusiva alla giurisdizione dei giudici amministrativi, dall'altro, la verifica della natura «bilaterale» o, piuttosto «trilaterale» delle convenzioni tra le USL e i laboratori di analisi.

Infatti:

- la domanda principale (accertamento, da un lato, dell'obbligo, da parte della USL, del pagamento dei contributi previdenziali previsti dall'accordo collet-

tivo 22 febbraio 1980 - reso esecutivo con d.P.R. 16 maggio 1980 - in favore dell'odierno ricorrente, dall'altro, delle conseguenze della omissione di tale obbligo) appartiene, come osservato sopra, *ratione materiae* alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 442 c.p.c.;

- ogni accertamento, comunque, sulla natura e le caratteristiche della convenzione che lega la USL ai laboratori di analisi (e ai professionisti «responsabili» o «corresponsabili» di questi) può essere compiuto, dal giudice investito di giurisdizione sulla domanda principale anche esclusivamente in via incidentale;

- la verifica, in concreto, se sia, o meno, fondata la pretesa dell'attore a conseguire dalla controparte i contributi previdenziali di cui si discute (e, quindi, l'accertamento se in forza della convenzione che lega alla USL l'Istituto Diagnostico P. Timpano s.r.l. la prima sia o meno obbligata al pagamento [o all'accantonamento] degli stessi, importa interpretazione dell'accordo collettivo più volte richiamato e può - palesemente - essere compiuta esclusivamente dal giudice munito di giurisdizione sulla domanda e tale giudice, alla luce delle considerazioni svolte sopra, non può essere che il giudice ordinario.



Come anticipato il proposto ricorso deve, conclusivamente, accogliersi, in applicazione del seguente principio di diritto: «è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza del giudice del lavoro la controversia promossa - anteriormente alla entrata in vigore dell'art. 33 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo come sostituito dall'art. 7 della legge n. 21 luglio 2000, n. 205 - dal titolare di un laboratorio di analisi in regime di convenzionamento con il sistema sanitario nazionale che, dopo avere trasformato - in applicazione dell'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale ex art. 48 della legge n. 833 del 1978 del 22 febbraio 1980 (reso esecutivo con d.P.R. 16 maggio 1980, in *Gazz. Uff.* 7 giugno 1980, n. 155) - la propria attività da gestione individuale a gestione societaria, chieda sia accertato l'obbligo dell'AUSL di versare all'ENPAM sul suo conto personale il contributo assicurativo previsto dall'art. 7 del medesimo accordo, nonché, in caso di omissione, l'obbligo della stessa di risarcire i danni conseguiti».

4. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia e rimessione della causa, per nuovo esame, al tribunale del lavoro di Reggio Calabria, che provvede-

rà, altresì, sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte
 accoglie il ricorso;
 cassa la sentenza impugnata;
 dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
 rimette la causa al tribunale del lavoro di Reggio Calabria, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, il giorno 13 gennaio 2009.

il consigliere relatore e est.

V. M. S. P. S.

M. F.

il Presidente

IL CANCELLIERE
 Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, **18 FEB 2009**
 IL CANCELLIERE
 Giovanni Giambattista